

Milano, 14 febbraio 2018

Prot. 119/2018

Spett.le
Consiglio Nazionale Ingegneri

c.a. Ing. Armando Zambrano Presidente
p.c. Ing. Angelo Valsecchi Consigliere Segretario

p.c. Ordini Ingegneri d'Italia
Federazioni e Consulte d'Italia

OGGETTO: Linee guida ANAC - TITOLARITA' ESCLUSIVA DEGLI INGEGNERI IN SPECIFICI AMBITI DI PROGETTAZIONE.

Caro Presidente

Facendo riferimento alla Linea Guida ANAC n. 1 approvata con delibera n. 973 del 2016 riguardante "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", si riscontra che, mentre vi sono indicati delle attività professionali riservate ad alcune categorie, quali architetti e geologi, nulla viene invece specificato per quelle di esclusiva competenza degli ingegneri.

Nel suddetto documento si legge infatti che:

- la progettazione per gli edifici storici è riservata agli architetti: vedere punto 2.2.2.4 a pag.15 ("... la progettazione è riservata ai laureati in architettura...");
- la relazione geologica è riservata ai geologi: vedere punto 3.1, pag. 5-6 ("....deriva la necessità di garantire la indispensabile presenza diretta del geologo").

Riguardo agli ingegneri, si ricorda che vi sono alcuni documenti e sentenze, in particolare:

- lettera del 18/9/2006 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
- Determinazione n. 57 del 21/12/2000 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
- sentenza del TAR Campania n. 457 del 26/4/2007,

che chiariscono in modo esauriente le questioni sulle competenze in particolari ambiti di progettazione degli ingegneri e di altre categorie professionali.

Dalla lettura dei documenti indicati emerge chiaramente che gli ingegneri sono titolari in via esclusiva delle competenze professionali in tema di costruzioni stradali, opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognature e simili), impianti tecnologici, impianti elettrici, opere idrauliche, operazioni di estimo, estrazione dei materiali, opere industriali, a meno che dette opere non siano strettamente connesse con singoli fabbricati.

Nella sentenza del TAR si conferma il divieto normativo imposto agli architetti di elaborare progettazioni di opere viarie e degli altri ambiti progettuali sopra esposti non connessi con opere di edilizia civile; nella lettera dell'Autorità si sancisce l'assoluta incompetenza nelle suddette materie oltre che degli architetti, anche dei geometri e periti industriali (questi ultimi fatta eccezione per gli impianti domestici).

La citata sentenza del TAR, che ha per titolo "Illegittimità del progetto di un'opera esclusivamente stradale firmato da un architetto", precisa inoltre che "la fondatezza del ricorso, nonché dei motivi aggiunti per illegittimità derivata, implica che vadano annullati i provvedimenti impugnati".

Per quanto sopra indicato e per evitare che le amministrazioni possano incorrere in errate scelte dei professionisti a cui affidare le suddette attività, la CROIL reputa che sarebbe necessario intervenire richiedendo che la suddetta Linea Guida ANAC n. 1 venga integrata - nella prima occasione utile - al punto 2.2.2.4 con le indicazioni in tal senso.
A tal proposito si riporta nel seguito una possibile proposta:

"...Qualora la progettazione di cui alle classi V 01/02/03, D 02/03/04/05, IA, IB della tabella Z1 del D.M. 17/6/2016 (o corrispondenti) riguardi costruzioni stradali, opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognature e simili), impianti tecnologici, impianti elettrici, opere idrauliche, operazioni di estimo, estrazione dei materiali, opere industriali, la progettazione è riservata ai laureati in ingegneria, a meno che dette opere non siano strettamente connesse con singoli fabbricati,...."

Confidando in un fattivo interessamento del CNI sulla questione colgo l'occasione per porgerTi, da parte mia e del Consiglio della CROIL , i più cordiali saluti.

Augusto Allegrini

